

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1208

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CREMASCHI, ANGELUCCI MARIO, PIGNI, AUDISIO, BIGI, BORELLINI
GINA, GELMINI, BOTTONELLI, CURTI, BETTOLI, MATTEUCCI, GRIFONE,
MARABINI, LI CAUSI, NICOLETTO, FERRARI FRANCESCO, GOMEZ
D'AYALA, SEMERARO SANTO, MICELI, LOPARDI, DI PAOLANTONIO,
MEZZA MARIA VITTORIA**

Annunziata il 29 ottobre 1954

Modifica dell'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 agosto 1950, n. 648, che coordinò le numerose e faragginose norme che regolavano la delicata materia delle pensioni di guerra, conservò, anche dal punto di vista strutturale, le gravi deficienze e limitazioni dei precedenti provvedimenti legislativi.

Tale legge, lacunosa ed inadeguata sotto molti aspetti, è risultata nella pratica applicazione addirittura iniqua nella norma che disciplina i diritti alla pensione per i genitori, i collaterali e gli assimilati dei militari o civili caduti in guerra.

Le limitazioni contenute nell'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ulteriormente accentuate nella pratica applicazione da una troppo restrittiva interpretazione, hanno determinato numerose e spesso dolorose esclusioni che sono in profondo e stridente contrasto oltreché con i più elementari principi di umana giustizia, con gli stessi principi fondamentali su cui si regge l'istituto delle pensioni di guerra.

Rimanendo la concessione della pensione ai genitori, collaterali ed assimilati dei caduti in guerra, subordinata alla « mancanza dei necessari mezzi di sussistenza » e ad un

criterio di accertamento di tale condizione rivelatosi tutt'altro che idoneo a rilevare l'effettivo stato economico dell'avente diritto, sono stati praticamente esclusi dal diritto a pensione quasi tutti i genitori, collaterali ed assimilati di militari o civili morti in guerra, che siano proprietari coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri o coloni e artigiani.

La mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sussisterebbe infatti solamente allorché i redditi dell'avente diritto, sommati a quelli dei familiari con esso conviventi, non siano superiori alle lire 240 mila annue. Da ciò la causa della esclusione dal diritto a pensione della quasi totalità dei genitori di militare o civile caduto in guerra, appartenenti alle categorie sopra elencate, poiché è evidente che ogni famiglia per poter vivere, sia pure modestamente nella situazione odierna, deve disporre necessariamente di redditi reali superiori alle lire 240 mila.

Si aggiunga inoltre che l'accertamento di tali redditi ai fini del riconoscimento o meno del diritto alla pensione viene eseguito

normalmente da parte dei Comandi locali dei carabinieri con criteri difformi da quelli adottati dagli Uffici delle imposte dirette per cui si hanno spesso esclusioni anche quando gli aventi diritto si trovino iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi di gran lunga inferiori al limite previsto per il diritto alla pensione.

Non è giusto negare la pensione ad un vecchio mezzadro o ad un vecchio coltivatore diretto, sia esso affittuario o piccolo proprietario, solo perché questi abbiano la possibilità di convivere a carico di altri figli i quali, d'altra parte, non realizzano che redditi di puro lavoro.

Ma, se dal punto di vista umano appare ingiusto ed ingrato negare ai vecchi genitori dei caduti in guerra la modesta riconoscenza della Nazione per la perdita dei loro affetti più cari, dal punto di vista giuridico il rifiuto della pensione appare addirittura un assurdo che non può indubbiamente essere giustificato invocando le solite ristrettezze di bilancio, ciò che non può non offendere l'umano dolore dei congiunti duramente colpiti.

Fin dal 1923, nella relazione che accompagnava il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1941, fu precisato il concetto giuridico della pensione di guerra quale risarcimento di un danno subito all'invalido o alle famiglie di coloro che a causa del servizio di guerra sono morti. Nella stessa relazione si legge che, « se la pensione rappresenta una indennità che lo Stato deve per il danno economico risultante dalla invalidità o dalla morte, non vi è alcuna ragione per negare tale indennità a chi sia già provvisto di redditi, giacché per tutti la capacità di lavoro può essere fonte di maggiore benessere a cui l'invalidità o la morte ha costretto il militare o i suoi congiunti a rinunciare ».

Sulla base di tale concetto giuridico della pensione, quale risarcimento di danno, non possono quindi trovare giustificazione le eccessive limitazioni contenute nell'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, le quali di fatto, come innanzi abbiamo preci-

sato, vengono a privare molti cittadini, in stato di bisogno, di quella modesta indennità che lo Stato deve, più che a titolo di risarcimento, a titolo di concreta riconoscenza per la perdita dei loro congiunti.

La presente proposta di legge che vi presentiamo vuole appunto eliminare tale iniquità contro la quale si sono vivacemente rivolte le giuste proteste degli interessati, proteste che già nel luglio 1953 trovarono accoglimento da parte della Camera dei deputati la quale si espresse tramite l'approvazione di un apposito ordine del giorno presentato, durante la discussione del bilancio del Ministero delle finanze, dall'onorevole Mario Angelucci.

Pur non volendo fare completa astrazione dalle condizioni economiche dell'avente diritto così come vorrebbe il concetto giuridico della pensione di guerra, la presente proposta di legge vuole tuttavia allargare i limiti troppo angusti entro i quali l'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, circoscrive il riconoscimento del diritto a pensione.

A tale scopo, e nell'intento di garantire alle categorie sopra citate, che nella loro generalità producono redditi di puro lavoro, il diritto alla pensione, l'articolo 1 della presente proposta di legge fissa in lire 300 mila di reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare di tutta la famiglia convivente con l'avente diritto il limite massimo al di sotto del quale si deve sempre dare luogo alla concessione della pensione.

L'articolo 2 della presente proposta di legge fissa i termini per la ripresentazione delle domande precedentemente respinte sulla base delle limitazioni previste dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e riconosce il diritto alla pensione dalla data di presentazione della nuova domanda.

È nostro convincimento, che la Camera dei deputati, tenendo fede al voto già espresso in merito, vorrà compiere un atto di giustizia e di doverosa riconoscenza verso quei genitori, collaterali ed assimilati di caduti in guerra, che fiduciosi nel loro buon diritto attendono dal Paese un segno di tangibile gratitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« La concessione della pensione di cui al precedente articolo 71 spetta ai genitori, collaterali ed assimilati ai quali siano venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza. La mancanza e i necessari mezzi di sussistenza sussiste allorquando la famiglia dell'avente diritto alla pensione non disponga di un reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare di lire 300 mila ».

ART. 2.

Le domande di pensione che sono state respinte per la inesistenza delle condizioni previste dall'articolo 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648, possono essere ripresentate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.